

# I criteri di comparazione tra indennizzo Inail e risarcimento civilistico alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea\*\*

di Aldo De Matteis\*

SOMMARIO: 1. Saluti introduttivi. – 2. La sentenza della Sezioni unite 11 gennaio 2008, n. 584. – 3. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul divieto di cumulo tra risarcimento danni ed equo indennizzo. – 4. Le Sezioni unite del 2018 sulla *compensatio*: la risposta istituzionale. – 5. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le attribuzioni sufficientemente comparabili. – 6. Conclusioni: la più bella del reame alla luce delle sentenze citate e di quelle della Corte costituzionale sul danno biologico.

## 1. *Saluti introduttivi*

Saluto e ringrazio il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e il primo Presidente della Corte di Cassazione Pasquale D'Ascola, che mi onorano della loro presenza ed ascolto.

Saluto e ringrazio tutti i partecipanti.

Ringrazio in particolare l'Avvocato generale Vito Zammataro per questo invito, che mi fa doppiamente rivivere:

- quando frequentavo con una certa assiduità i seminari annuali dell'Inail. Mi invitavano perché io parlassi dei temi infortunistici, ma io ci andavo soprattutto per imparare da persone con esperienza diretta, di prima mano, della materia, con una casistica fattuale più ampia di quella giudiziaria, ed avere così una comprensione migliore delle questioni su cui ero chiamato a decidere. Persone altamente preparate, come riconosciuto da tutte le alte autorità presenti agli indirizzi di salute, pienamente consapevoli della centralità del lavoratore nel sistema di tutela Inail, come titola Guglielmo Corsalini il suo manuale<sup>1</sup>, come ripetuto anche oggi dal Pres. D'Ascenzo, e come l'Inail dimostra con le sue circolari, direttive, FAQ, e nella sua quotidiana azione amministrativa, di cui si ha pubblica notizia; da qui traggo una presunzione semplice, che se la tesi della

---

\* Aldo De Matteis, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.  
*aldodematteis37@gmail.com*

\*\* Il testo riproduce la relazione fatta da Aldo De Matteis nell'Aula Magna della Cassazione il 26 novembre 2025 nell'ambito del Seminario annuale degli avvocati Inail.

Il contributo è stato sottoposto al vaglio del Comitato di Redazione.

<sup>1</sup> G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela Inail*, Milano, Giuffrè FL, 2020,

produce certo l'impoverimento del lavoratore infortunato. Forse impoverimento rispetto all'arricchimento offerto dalle poste omogenee, ma mai meno del danno civilistico, che costituisce la soglia invalicabile posta dalla giurisprudenza costituzionale.

- e l'invito di oggi mi fa rivivere anche i lunghi anni in cui sedevo in questa aula, al fianco di colleghi insigni, del calibro di Giovanni Amoroso, verso i quali mi sentivo come il giovane Adso nell'affacciarsi allo *scriptorium* di Umberto Eco. Quello che mi colpiva era che più erano bravi, meno facevano pesare la loro bravura. La collegialità era effettiva e paritaria. Maestri del diritto disponibili al dialogo, all'ascolto ed anche a modificare le proprie opinioni, se gli argomenti che io proponevo erano convincenti, come spero siano convincenti questa mattina, chiamato a parlare su un tema fortemente divisivo come il calcolo del danno differenziale, in cui mi confronto con mostri sacri del diritto alla salute.

Avevo preparato una corposa relazione in cui esaminavo i pro e i contro delle diverse opzioni in campo: quella ormai dominante in giurisprudenza delle poste omogenee, ma condivisa anche da una parte della dottrina, quanto meno per l'esclusione dalla comparazione del danno complementare<sup>2</sup>, e quelle proposte da altri studiosi del calcolo per sommatoria, nelle due versioni, escluso o compreso il danno complementare.

Il tempo a disposizione non mi consente di sviluppare tutto il percorso argomentativo della mia relazione. D'altra parte sono temi a voi ben noti.

Mi limiterò perciò alla analisi delle sentenze delle Supreme Magistrature, incluse quelle europee, che si sono occupate specificamente dei criteri di comparazione tra diverse attribuzioni di diversa fonte per lo stesso danno, sentenze che pertanto prevalgono, come fonte di diritto, sulla restante giurisprudenza su tematiche affini, ma non specifiche.

## 2. *La sentenza della Sezioni unite 11 gennaio 2008, n. 584*

Il primo caso pervenuto al Supremo Collegio, per quanto mi consta, è quello del concorso tra risarcimento del danno per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. a carico dello Stato amministrazione (Ministero della salute) per l'inadempimento all'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza nelle trasfusioni, ed indennizzo dovuto dal medesimo Stato provvidenza ai sensi della legge n. 210/1992, che ha introdotto un indennizzo, sotto forma di assegno permanente non reversibile, per danno alla salute.

La causa era stata rimessa alle Sezioni Unite per diverse questioni di massima, di particolare importanza, tra cui il rapporto tra indennizzo *ex lege* n. 210 e risarcimento danni.

---

<sup>2</sup> S. GIUBBONI - A. ROSSI, *Infornuti sul lavoro e risarcimento del danno*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 181; S. GIUBBONI, *I danni alla persona del lavoratore tra tutela risarcitoria e previdenziale: spunti di riflessione a partire dagli studi in onore di Aldo De Matteis*, in "Lavoro Diritti Europa", 2/2025.

In essa si confrontavano da una parte l'indennizzo *ex lege* n. 210/1992 che copre solo la lesione della integrità psicofisica, e dall'altra la domanda risarcitoria dei ricorrenti che comprendeva causali distinte (precisamente danno patrimoniale, danno biologico e danno morale).

Le Sezioni unite, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 584, riconoscono che l'indennizzo *ex lege* n. 210/1992, e le somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno *hanno diversa natura giuridica*, ma osservano che le due attribuzioni *hanno causa nel medesimo fatto* e soddisfano il *medesimo interesse* tutelato; un loro eventuale cumulo comporterebbe un ingiustificato arricchimento per la vittima, e ciò è quanto basta per affermare la necessità della *compensatio*. Non dicono che si deve comparare il biologico *ex lege* n. 210 con il biologico civilistico richiesto dai ricorrenti, temi pur presenti in causa, ma affermano che l'indennizzo *ex lege* n. 210 va *integralmente* scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento globalmente inteso.

Risolvono l'alternativa tra cumulo e *compensatio* con un unico argomento, quello del divieto di locupletazione.

La sentenza è importante per questo motivo, e ancor più perché sposta il *focus* dai singoli pregiudizi, su cui è focalizzata la tesi delle poste omogenee, all'interesse protetto.

E a questi principi si è attenuta tutta la giurisprudenza sulla legge n. 210 della Sezione terza fino ai giorni nostri<sup>3</sup>.

### *3. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul divieto di cumulo tra risarcimento danni ed equo indennizzo*

Anche il Consiglio di Stato, nella sua massima espressione della Adunanza plenaria, con la sentenza 23 febbraio 2018, n. 1, ha a sua volta applicato la regola della *compensatio* al concorso tra risarcimento danni ed equo indennizzo<sup>4</sup>, senza alcuna scomposizione interna. Anche qui si trattava di comparare un istituto che indennizza la perdita della integrità fisica con quanto percepito dal pubblico dipendente in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

Entrambe le sentenze delle Alte Corti citate riguardano fattispecie in cui risarcimento ed indennizzo sono a carico dello stesso soggetto.

---

<sup>3</sup> Tra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32550; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2840; Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2023, n. 24816. Nel senso che l'indennizzo *ex lege* n. 210 non dev'essere scomputato dalla somma liquidata a titolo di risarcimento della invalidità temporanea, perché l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento vedi Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2024, n. 4415.

<sup>4</sup> Art. 68, comma 8, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati della Stato), che prevede, in caso di infermità dipendente da causa di servizio, oltre la conservazione di alcuni diritti retributivi, anche un equo indennizzo per la lesione della integrità fisica.

Con le quattro sentenze gemelle pubblicate il 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567<sup>5</sup>, le Sezioni unite affrontano lo stesso problema quando i soggetti gravati rispettivamente del risarcimento e dell'indennizzo sono diversi, come nel nostro caso.

#### 4. *Le Sezioni unite del 2018 sulla compensatio: la risposta istituzionale*

Le quattro sentenze delle Sezioni unite 12565, 12566, 12567, 12568/2018 affrontano *ex professo* il tema dei criteri di comparazione.

Esse fanno proprio, come argomento principale, quello del divieto di locupletazione, e vi aggiungono quello della risposta istituzionale, cioè della presenza di una norma che assicuri l'equilibrio tra tutti i soggetti coinvolti nelle conseguenze di un fatto illecito.

Premettono che non è compito della Corte enunciare principi generali astratti o verità dogmatiche sul diritto, bensì risolvere questioni di principio, di valenza nomofilattica, ma sempre riferibili alla specificità del singolo caso della vita. Per questo, pur partendo da una piattaforma motivazionale comune, il risultato decisionale è differenziato per classi di casi.

La sentenza 12566 riguarda specificamente la nostra materia. Il quesito, rimesso dalla sezione terza, era se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo vada defalcata la rendita per inabilità permanente costituita dall'Inail.

Si tratta di una vicenda anteriore al d.lgs. n. 38 del 2000, nella quale pertanto l'Inail aveva indennizzato solo il danno patrimoniale (con tutti gli interrogativi sulla reale portata di tale voce, che vedremo di seguito), ma la decisione della Corte è comunque pertinente, perché questo indennizzo c.d. patrimoniale si confrontava con un danno civilistico che comprendeva anche il danno non patrimoniale.

Prima di tutto ricapitolano la giurisprudenza di legittimità anteriore<sup>6</sup>, la quale ha ragionato a lungo, per diversi decenni, sulla base di due rilievi e distinzioni: da una parte, tra causa ed occasione, dall'altra tra i titoli delle diverse attribuzioni.

Si partiva dall'osservazione che mentre il fatto illecito costituisce la causa del danno, della responsabilità dell'autore e dell'obbligo risarcitorio, a norma dell'art. 2043 c.c., la stessa perdita può essere considerata dalla legislazione sociale come

---

<sup>5</sup> In "Responsabilità civile e previdenza", 2018, 4, I, p. 1146 ss.; in "Giurisprudenza commerciale" 2020, p. 327, con nota di L. BATTAGLIA, *La compensatio lucri cum damno al raglio delle Sezioni Unite*; in "Giurisprudenza italiana", 2018, n. 10, p. 2093, con nota di A. DI MAJO, *Luci e ombre nella compensatio lucri cum damno*.

<sup>6</sup> Ricapitolata negli stessi termini anche dal Consiglio di Stato, in un gioco di sponda proprio del quadro attuale di dialogo e convergenza tra le Alte Corti, sia nazionali, sia europee, richiamato anche dalla sent. 12566/2018. Sul tema vedi G. PITRUZZELLA, *Le fonti dell'Unione Europea e il rapporto tra diritto dell'Unione e diritto nazionale*, in R. COSIO, R. CURCURUTO, V. DI CERBO, G. MAMMONE (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè FL, 2023, p. 93 ss.; nonché G. MAMMONE, *I diritti fondamentali nel dialogo tra corti europee e corti nazionali*, in "Rivista del diritto della sicurezza sociale", 3/2025.

fonte di bisogno oggetto di provvidenze sociali; costituirebbe perciò solo l'occasione per l'operare delle norme, fonte diretta dell'indennizzo. Le due attribuzioni avrebbero perciò due cause o titoli diversi: la prima la colpa o il dolo del terzo, la seconda la legge, per la quale l'attribuzione consegue al fatto anche depurato della sua illiceità. Conclusione: il danneggiato-assicurato ha diritto alla somma di entrambi i benefici.

Le quattro sentenze del 2018 bocciano l'orientamento precedente descritto. Con piattaforma motivazionale comune affermano che l'unico criterio di individuazione delle diverse attribuzioni ai fini del cumulo o del diffalco è l'essere conseguenza diretta ed immediata del danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c. ("Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenze immediata e diretta"), relativo alla responsabilità contrattuale, ma richiamato dall'art. 2056 per il risarcimento da fatto illecito.

Il punto dirimente, se cumulo o non cumulo, non è più, come in passato, la diversità dei soggetti gravati delle diverse attribuzioni patrimoniali e la diversità dei titoli o fonti (ipotesi in cui la giurisprudenza ammetteva il cumulo), oppure la unicità del soggetto e del titolo (in cui operava il diffalco), bensì il criterio indicato dal citato art. 1223, cioè essere ciascuna attribuzione conseguenza diretta e immediata del *medesimo evento*, e volta a ristorare il *medesimo bene giuridico*.

È la stessa motivazione delle Sezioni unite 584/2008, cui, come cennato, aggiungono quello della risposta istituzionale: ogni qual volta il legislatore appresta meccanismi di trasferimento dell'attribuzione, in modo da assicurare il principio di indifferenza sia per il danneggiato, sia per il danneggiante, in particolare se appresta un sistema circolare di azioni di surroga o rivalsa per cui il terzo assicuratore, privato o sociale, indennizza il danneggiato, ma si surroga contestualmente nei diritti di costui verso il danneggiante, venendo così rimborsato e raggiungendo il principio di indifferenza anche da questo lato, *con ciò stesso opera una valutazione di medesimezza della funzione delle due diverse attribuzioni*, che in tal modo si compensano.

Le quattro sentenze del 2018 sulla *compensatio* incidono ulteriormente sulla nozione di pregiudizio e di interesse. Conviene riportare le parole testuali della sentenza 12566, pertinente al tema infortunistico: "la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del *pregiudizio* (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro... (si noti che il testo tra parentesi, che considera unitariamente inabilità e danno alla salute, è proprio della sentenza). Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico.... Nondimeno, la rendita corrisposta dall'INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la *medesima perdita* al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo". (punto 5, pag. 20).

Le Sezioni unite adottano dunque una concezione unitaria e onnicomprensiva del pregiudizio, come si desume dal passo della sentenza 12566 riportato e dalla conclusione decisionale, comprensiva sia dell'inabilità permanente, sia del danno alla salute, e unica rendita, anche se calcolata con criterio composito.

Nella tesi delle poste omogenee, ed ancor più in quella delle poste identiche, il pregiudizio viene inteso come la lesione di uno specifico aspetto della personalità umana.

Questa tesi intende arroolare la sentenza 12566 come suggello definitivo a proprio favore<sup>7</sup>, facendo leva sull'inciso "allo stesso titolo", che in effetti appare nel principio di diritto enunciato e nella corrispondente massima.

Conviene riportare l'intero periodo sul cui significato si discute: "le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'Inail *a titolo di rendita* per inabilità permanente vanno detratte dall'ammontare dovuto, *allo stesso titolo*, dal responsabile al predetto danneggiato" (punto 5.3). A noi sembra evidente che significhi "allo stesso titolo della rendita", menzionata immediatamente prima negli stessi termini, che è un titolo composito. In effetti l'inciso non ha una premessa esplicativa nel senso delle poste omogenee, non trova rispondenza nella vicenda processuale e nei temi trattati, configge con tutto l'iter motivazionale della sentenza e con la decisione finale. Vediamola questa vicenda processuale. Un lavoratore subisce infortunio *in itinere* per colpa concorrente sua e di un terzo. Il giudice del merito determina il danno civilistico in 120.000 e l'indennizzo Inail in 160.000. L'infortunato si duole del mancato cumulo. La sentenza 12566 rigetta il ricorso, con le motivazioni che abbiamo già visto. Nessuno tratta il tema delle poste omogenee.

Conclusione: con il termine titolo le Sezioni unite non intendono certo riesumare l'antica giurisprudenza sulla diversità dei titoli, quella che consentiva il cumulo delle prestazioni e la conseguente locupletazione, proprio quello che tutto il percorso motivazionale e decisionale della sentenza intende inibire, affermando al contrario la *compensatio*.

Significativa anche, per il ruolo preminente e dirimente attribuito alla risposta istituzionale, l'altra sentenza del gruppo, la 12567/2018, cit., sul concorso tra risarcimento danni e indennità di accompagnamento, che individua la risposta istituzionale nell'art. 41 della l. n. 183/2010, il quale dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni; ha conseguentemente affermato il cumulo delle prestazioni prima dell'entrata in vigore di tale legge, e la detrazione dell'indennità di accompagnamento futura capitalizzata a tale data, da versarsi dai responsabili civili all'INPS, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010.

---

<sup>7</sup> M. ROSSETTI, *La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale*, In "Questione giustizia", 06.02.2019, punto 2.3.

Oddio, la *compensatio* avrebbe potuto essere affermata anche per il periodo anteriore al 2010, in base al principio di divieto di locupletazione, il caso serve comunque ad affermare la preminenza assoluta ed incontrovertibile del criterio della risposta istituzionale.

Le Sezioni Unite si premurano anche di esemplificare alcuni casi in cui opera il cumulo e non la *compensatio*: apertura della successione, riscossione di una polizza sulla vita per la quale il defunto ha pagato di persona i premi, perché le due attribuzioni e l'indennizzo Inail, pur dipendendo dal medesimo evento, hanno funzioni del tutto diverse.

Non proprio in termini, ma comunque significativa ai fini del divieto di arricchimento, la sentenza di pochi giorni fa, 14 novembre 2025, n. 30095, la quale, a fronte di una domanda di pensione di inabilità Inps e indennità di accompagnamento, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento, sussistendone i presupposti, mentre aveva negato la pensione di inabilità, perché lo stato di bisogno è già coperto dalla rendita INAIL per l'infortunio da cui derivava l'inabilità.

##### *5. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le attribuzioni sufficientemente comparabili*

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 12 giugno 2025, in causa 5-7/24, ha deciso il seguente caso: un cittadino tedesco dipendente da impresa tedesca muore sul lavoro presso una impresa danese in Danimarca. La legislazione danese prevede un *risarcimento del danno*, compreso il risarcimento del dolore e della sofferenza, per perdita della persona fonte di sostentamento per un coniuge o un partner convivente<sup>8</sup>. La legislazione tedesca prevede una *pensione di vedovanza*, indipendentemente dalla causa del decesso. L'impresa danese ha riconosciuto la propria responsabilità civile per il decesso, ed il suo assicuratore ha versato alla vedova del lavoratore defunto il risarcimento previsto dal diritto danese per la perdita di un familiare fonte di sostentamento. L'assicuratore della impresa tedesca ha versato alla vedova la pensione di vedovanza prevista dalla legislazione tedesca. Ha quindi proposto azione di surroga nei confronti del terzo responsabile per la pensione di vedovanza versata, ai sensi dell'art. 85, par. 1, del regolamento (CE) 883/2004, il quale ammette l'azione di regresso transfrontaliera.

Il tribunale di Svendborg (Danimarca) ha proposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 85, par. 1, del regolamento 883/2004, richieda che le prestazioni previste dallo Stato del datore di lavoro e di quello dell'infortunio siano omogenee.

---

<sup>8</sup> Art. 13, par. 1, della legge 24 agosto 2018 sulla responsabilità per danni: “Il risarcimento del danno per perdita della persona fonte di sostentamento per un coniuge o un partner convivente è pari al 30% del risarcimento che si presume avrebbe ricevuto il defunto in caso di perdita completa della capacità di guadagno”.

La Corte ricapitola i fatti, analizza le fonti normative dei due Paesi, e osserva: la legge danese (art. 13 sopra riportato) riconosce al coniuge superstite un risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, ma non un diritto alla pensione di vedovanza quale quello previsto dal diritto tedesco. Ciononostante, il diritto di surroga previsto dalla legislazione tedesca può estendersi ad una prestazione prevista dallo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'infortunio sul lavoro quando entrambe le prestazioni siano sufficientemente comparabili quanto ai loro rispettivi oggetti e alle loro rispettive finalità. Nel caso di specie ha ritenuto che le prestazioni rispettivamente danese e tedesca sono concesse a seguito del decesso del familiare fonte di sostentamento e, benché abbiano un nome, una struttura, una disciplina, una composizione interna (dolore, sofferenza) e importi diversi, mirano entrambe allo stesso obiettivo di risarcire i coniungi superstiti per il mancato guadagno connesso al venir meno dei redditi del defunto. Ha concluso che le due prestazioni sono *sufficientemente comparabili*, quanto ai loro oggetti e alle loro finalità, affinché il diritto di surroga previsto dalla legislazione tedesca e disciplinato nell'art. 85 del regolamento 883/2004 possa estendersi al risarcimento per perdita di un familiare fonte di sostentamento, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa danese, la quale, come si è visto, include anche il risarcimento del dolore e della sofferenza. Aggiungo io: complessivamente comparabili, perché la Corte di Giustizia non impone scomposizioni interne all'azione di regresso.

#### *6. Conclusioni: la più bella del reame alla luce delle sentenze citate e di quelle della Corte costituzionale sul danno biologico*

Le 5 sentenze delle Sezioni unite citate, quella del Consiglio di Stato e quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sembrano ispirate ad una comune cultura della concretezza, corrispondente alla funzione del diritto, attenta non ai *nomina*, bensì alla funzione, alle finalità e al risultato economico delle diverse attribuzioni, risarcitoria e indennitaria.

Dobbiamo, in conclusione, esaminare quale dei tre orientamenti corrisponda ai principi statuiti dalle sentenze delle Supreme Corti fin qui esposti.

Non certo quello delle poste omogenee, che contiene nel suo meccanismo di calcolo il vizio della locupletazione. Intanto esso non può essere seguito per la semplice ragione che le poste non sono per niente omogenee. Sono eguali i *nomina*, non i contenuti. Ma i giuristi non possono dire *nomina nuda tenemus*. Il danno patrimoniale civilistico, che deve essere effettivo, e richiede un risarcimento integrale e attuale, non può essere comparato con una erogazione che ha carattere indennitario ed è solo nominalmente patrimoniale; nominalmente per diversi motivi: non sussiste danno patrimoniale, quando la retribuzione continua a correre nella stessa misura; per il diverso rilievo della colpa nella responsabilità civile e nel sistema di tutela

infortunistico; per il meccanismo dei minimali e massimali di rendita, che indirizzano l'indennizzo Inail verso il valore della persona in sé considerata; per le considerazioni di Corte cost. nn. 356/1991 e 426/2006: nel sistema anteriore all'introduzione del danno biologico, poiché la prestazione dell'Inail spetta a prescindere da un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato, ed era riferita all'attitudine al lavoro, di fatto già comprendeva, in parte o per intero, il danno biologico<sup>9</sup>.

Vizio di locupletazione organico, dicevo, alla tesi delle poste omogenee: il danno non patrimoniale civilistico è normalmente di importo superiore al biologico Inail, per la considerazione delle diverse voci e per i differenti criteri di calcolo, e pertanto l'infortunato percepisce la differenza a proprio favore; il danno patrimoniale civilistico può non sussistere, nel caso la retribuzione perduri nella stessa misura, ed anche qui il lavoratore percepirà il c.d. indennizzo patrimoniale, senza che l'Inail possa surrogarsi in un diritto che non esiste.

Entrambi gli orientamenti propongono esempi di calcolo monetario a proprio favore.

Preferiamo un caso pratico tratto dalla esperienza giudiziaria che ha applicato il metodo delle poste omogenee: l'assicurata Inail, vittima di un infortunio in *itiner*, ha subito un danno civilistico determinato complessivamente in Euro 757.000; ha riscosso 451.000 dal responsabile civile e 784.000 dall'Inail, e così in totale Euro 1.235.000, con macroscopica locupletazione. L'Inail, di 784.000 erogati, ne ha recuperati 307.000<sup>10</sup>.

Sussiste anche il criterio della risposta istituzionale, costituita dagli artt.:

- art. 10, commi 6 e 7, del t.u. n. 1124/1965 (“Quando si faccia luogo al risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'articolo 66 e seguenti), rimasti immutati dopo il maldestro tentativo di modifica;

- art. 11 del t.u. n. 1124, che ammette l'azione di regresso dell'Inail per le prestazioni erogate, con il correttivo della giurisprudenza costituzionale di seguito indicato;

- art. 142 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), successiva alla introduzione del danno biologico e alla comparsa in dottrina della tesi delle poste omogenee. Il comma 2 recita: “l'impresa di assicurazione [...] potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate

---

<sup>9</sup> Dubbi antichi ma anche recenti: vedi Cass. civ. sez. III, 10 maggio 2023 n. 12605, secondo cui l'orientamento attuale della Corte di legittimità è nel senso che “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico”. Negli stessi termini Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2019 n. 17931; Cass. civ., sez. VI, 22 maggio 2018, n. 12572. Da qui la dottrina ricava ulteriori argomenti per denunciare le difficoltà di una netta distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ai fini della comparazione.

<sup>10</sup> Tribunale Spoleto sentenza 30 dicembre 2024, RG 1534/2020.

o da erogare”, senza distinguere tra le varie poste del credito dell’ente.

Ci obbligano: la comparazione per poste omogenee ce la impongono le Sezioni unite di san Martino sulla bipolarità del danno alla persona. Anche qui bisogna controllare a quale situazione di fatto si riferisce la massima. Il problema che dovevano risolvere le sentenze di San Martino era se il danno esistenziale costituisse un titolo autonomo di danno. Era un periodo inflazionistico nel quale proliferavano le più fantasiose voci di danno. Le Sezioni Unite hanno inteso contenere questo fenomeno, attribuendo alle varie voci di danno un valore descrittivo, e hanno sospinto e rinchiuso le pecorelle disperse in due soli recinti, quello del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale. Ma non sono per niente entrate nel tema dei criteri della comparazione, né ne hanno posto le premesse, demandato specificamente alle Sezioni Unite del 2018, che pertanto prevalgono.

Allora comparazione complessiva.

In quale dei due *sub* orientamenti?

Qui si devono fare i conti, come anticipato, con le tre sentenze della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 485/1991, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1124/1965, per violazione dell’art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del lavoratore all’integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa.

Queste sentenze sono state emesse quando l’indennizzo Inail comprendeva solo il danno patrimoniale. Una volta che il danno biologico è entrato nella copertura assicurativa, è entrato con il medesimo carattere indennitario dell’indennizzo patrimoniale delle origini; il valore innovativo residuo di tali pronunce è il principio secondo il quale il lavoratore non può avere un trattamento risarcitorio inferiore a quello del comune cittadino; pertanto il suo diritto all’integrale riparazione del danno prevale sul diritto di rivalsa dell’istituto previdenziale. Potremmo dire, con una certa ironia, che dopo la Corte costituzionale il calcolo differenziale non si riferisce più al lavoratore bensì all’Inail.

Il differenziale puro ottempera a tale precetto, perché applica il correttivo indicato dalla Corte costituzionale, e cioè l’inversione delle priorità nella attribuzione delle somme: prima il lavoratore assicurato e solo sulla eventuale differenza residua all’Istituto assicuratore pubblico.

Concludo con un esempio: se il totale del danno civilistico, comprese tutte le voci possibili e immaginabili, ammonta a 1000, e l’indennizzo Inail risultante da tutte le prestazioni elencate nell’articolo 66, è pari a 1000, l’Istituto avrà azione per eguale importo, e l’assicurato non riscuoterà alcun danno differenziale. Ma questo non comporta alcuna decurtazione dei suoi diritti, perché tutte le voci del danno civilistico, compreso il danno complementare, sono già coperte dall’indennizzo globale dell’Inail. Ove si ritenesse in questa stessa ipotesi che egli abbia diritto oltre ai 1000 ricevuti dall’Inail anche al danno complementare, vi sarebbe una evidente duplicazione, perché il danno complementare è già compreso nei 1000 del danno civilistico. Se invece il danno civilistico è di 1.500, l’indennizzo Inail di 1000, e il massimale pure di 1000,

l'Inail non potrà aggredire l'intero massimale, ma la sua pretesa sarà posposta al previo pieno soddisfacimento dell'assicurato delle voci di danno non coperte dall'indennizzo Inail, e potrà trovare soddisfazione solo sul residuo.

Confesso di essere io stesso un convertito, perché prima seguivo il criterio della comparazione complessiva escluso il danno complementare, motivandolo con l'art. 142, comma 4, del d.lgs. n. 209, cit.: “in ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare *l'azione surrogatoria* con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”, interpretando quel “non altrimenti risarciti” come se dicesse “non altrimenti indennizzati” e quindi si riferisse al sistema indennitario ed in particolare al danno complementare. Ma importanti studiosi<sup>11</sup> mi hanno fatto capire l'equívoco: il tenore testuale della norma non dice questo, si limita a riaffermare il principio enunciato dalla Corte costituzionale secondo il quale il lavoratore ha comunque diritto all'integrale riparazione del danno, e che quel “non altrimenti risarciti”, si riferisce a qualsiasi fonte del risarcimento. Tradotto dalla forma negativa a quella positiva, la norma dice: “l'ente gestore dell'assicurazione sociale può esercitare l'azione surrogatoria fatto salvo il diritto dell'assistito al pieno risarcimento dei danni alla persona”, come avviene nelle situazioni di fatto sopra esemplificate.

E, siccome questa delle poste omogenee è diventata ormai, come dice Stefano Giubbomi, quasi una questione teologica, con toni accesi da entrambe le parti, mi piacerebbe da umile convertito che gli argomenti da me esposti, ma soprattutto quelli delle Supreme Magistrature, possano essere ritenuti meritevoli delle vostre riflessioni, ed eventuali conversioni.

Vi ringrazio per l'attenzione.

---

<sup>11</sup> G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore*, cit., p. 299 ss.; G. CORSALINI, in G. CORSALINI-A. DE MATTEIS, *Il concorso tra risarcimento e indennizzo dinanzi alle giurisdizioni superiori e riflessi sull'azione di rivalsa dell'Inail*, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, 2019, n. 1, p. 151; L. DI BONA, *Concorso tra indennizzo e risarcimento del danno negli infortuni in itinere: criteri per una ragionevole determinazione della pretesa risarcitoria del lavoratore e della rivalsa da parte dell'Inail*, in “Diritto della Sicurezza sul lavoro”, 2/2016, I; ID., *Surroga dell'Inail e danno differenziale: una possibile quadratura del cerchio (che non si vuole)*, in *Tutela degli infortuni e delle malattie professionali, scritti in onore di Aldo De Matteis*, Milano, Giuffrè FL, 2024, p. 547; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 307 ss.; ID., *Per una rilettura costituzionalmente coerente delle azioni di rivalsa dell'Inail*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2014, I, p. 611, in particolare p. 632.; ID., *Divergenze e convergenze tra compensatio lucrum damno e calcolo del danno differenziale*, in “Diritto della Sicurezza sul lavoro”, 2/2024, I, p. 431; L. LA PECCERELLA, *La menomazione dell'integrità psicofisica tra indennizzo e risarcimento*, relazione tenuta al convegno in Cassazione del 22 novembre 2019, *Vecchie e nuove questioni in tema di danno differenziale*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2019, I, p. 201; ID., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Pisa, Pacini, 2024, p. 339; P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in “Rassegna diritto civile”, 2004, 4, p. 1061.

## Abstract

*Gli articoli 10 e 11 del t.u. 1124/1965 dispongono che l'Inail recuperi quanto erogato al lavoratore infortunato dai responsabili dell'infortunio. Se l'indennizzo è inferiore a quanto dovuto secondo le norme sulla responsabilità civile, la differenza (c.d. danno differenziale) va al lavoratore infortunato.*

*Sui criteri di calcolo del danno differenziale sono presenti in dottrina e giurisprudenza tre orientamenti: quello delle poste omogenee, attualmente dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il raffronto va fatto separatamente per ciascuna voce di danno, patrimoniale civilistico con il c.d. patrimoniale indennitario, danno non patrimoniale civilistico con danno biologico Inail, e la differenza di ciascun raffronto va al lavoratore; quelli proposti dalla dottrina della comparazione complessiva, nei due sub orientamenti, escluso, o compreso, il danno complementare, cioè le voci di danno non indennizzate dall'Inail.*

*L'Autore analizza il percorso motivazionale e decisionale delle sentenze menzionate nel titolo per dedurre che l'unica modalità di calcolo compatibile con i criteri enunciati dalle Supreme Magistrature è quello della comparazione complessiva, con il correttivo introdotto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun caso Il risarcimento spettante al lavoratore Infortunato può essere inferiore all'ammontare del risarcimento che spetterebbe per le stesse lesioni al comune cittadino.*

*Articles 10 and 11 of Law 1124/1965 provide that INAIL recover the amount paid to the injured worker by those responsible for the accident. If the compensation is less than what is due under civil liability rules, the difference (so-called differential damages) goes to the injured worker.*

*There are three guidelines in legal doctrine and jurisprudence regarding the criteria for calculating differential damages: that of homogeneous items, currently dominant in Supreme Court jurisprudence, according to which the comparison must be made separately for each item of damages, civil patrimonial damages with the so-called patrimonial indemnity, non-patrimonial damages with biological damages INAIL, and the difference between each comparison goes to the worker; those proposed by the doctrine of overall comparison, in the two sub-guidelines, excluding, or including, complementary damages, i.e. damage items not compensated by INAIL.*

*The author analyzes the motivational and decision-making process of the sentences mentioned in the title to deduce that the only calculation method compatible with the criteria set forth by the Supreme Magistrates is that of an overall comparison, with the corrective introduced by constitutional jurisprudence, according to which in no case can the compensation due to the injured worker be less than the amount of compensation that would be due to the ordinary citizen for the same injuries.*

## Parole chiave

*Danno differenziale, danno complementare, poste omogenee, comparazione complessiva, comparazione per sommatoria, compensatio, duplicazione*

## Keywords

*Differential damage, complementary damage, homogeneous positions, overall comparison, comparison by summation, compensatio, duplication*